



MEDIO CREDITO CENTRALE

FONDO CENTRALE DI GARANZIA

DECRETO CURA ITALIA

Il Fondo Centrale di Garanzia sostiene lo sviluppo delle Piccole e Medie Imprese Italiane concedendo una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche



Per maggiori informazioni e contatti:
EUROPARTNER
www.europartner.it

Milano Tel.02/6672181

Il governo ha introdotto con l'articolo 49 del DI 18/2020 - CURA ITALIA - numerose disposizioni che **ampliano i volumi di operatività** del Fondo centrale a favore delle imprese fino a 499 dipendenti.

Beneficiari

possono accedere non solo le PMI, ma anche le imprese fino a 499 dipendenti.

Gratuiti

Non sono previste commissioni di intervento e neppure per il mancato perfezionamento dell'istruttoria.

Di maggiore importo:

L'importo massimo totale garantito per azienda è elevato da 2,5 a **5 milioni di euro**. Una volta raggiunti i 5 milioni le PMI, come da definizione comunitaria, potranno utilizzare anche un plafond riservato di 30 miliardi di garanzie SACE;

Nuove % di copertura

• **90%** senza utilizzo del modello di valutazione del Fondo per le operazioni finanziarie con durata **fino a 6 anni** e di importo non superiore, alternativamente a:

- a) il doppio della spesa salariale annua dell'impresa;
- b) il 25 % del fatturato nel 2019;
- c) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

• Per i nuovi finanziamenti concessi a imprese con fatturato fino a 3,2 milioni e di importo fino al 25% del fatturato si può arrivare al **100%** combinando la copertura dei confidi.

• **100%** senza valutazione da parte del Fondo per nuovi **finanziamenti fino a 25mila** euro concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni. Le operazioni sono realizzate a un tasso cappato. I finanziamenti hanno le seguenti caratteristiche: durata fino a 6 anni; 2 anni di preammortamento; tasso d'interesse con un tetto massimo;

• **80%** di copertura (90% di riassicurazione) per le operazioni finanziarie che non abbiano le caratteristiche di durata e importo sopra indicate. Ciò significa che finanziamenti per liquidità di durata superiore a 6 anni potranno comunque essere garantiti all'80% (a valere sul de minimis).

• **Saranno coperti all'80%** anche i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Europartner è in grado di effettuare una **valutazione preliminare di ammissibilità** e consigliarvi le **migliori opzioni** per il vostro progetto.